Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 1966 [1]

Massime

1. *Atti di un'istituzione — Carattere definitivo — Criteri*
2. *Procedimento — Sentenza d'annullamento — Effetti giuridici — Limitati alle parti ed ai soggetti direttamente toccati dall'atto annullato — Sentenza che costituisce fatto nuovo — Nozione*
3. *Atti di un'istituzione — Annullabilità a seguito di un fatto nuovo — Criteri — Salvaguardia del principio della certezza del diritto*

1. Un atto contenente un determinato provvedimento e non accompagnato da alcuna riserva si deve ritenere definitivo, ove non sussistano precisi e concordanti elementi in senso contrario.

2. Vedi la massima n. 4 della sentenza 43-64, Raccolta XI, pag. 474.

3. Il principio della certezza del diritto implica che le decisioni delle autorità comunitarie che hanno disciplinato determinate situazioni e rapporti giuridici non possono essere indefinitamente impugnate.

Nella causa 34-65 promossa dal

SIG. HANS DIETER MOSTHAF,

dipendente della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
residente in Woluwé-St-Lambert,
con l'avv. Arved Deringer, del Foro di Colonia,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Louis de la Fontaine, in qualità di agente,

1 — Lingua processuale : il tedesco.

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso la segreteria del servizio giuridico degli esecutivi europei, 2, place de Metz,

convenuta,

causa avente ad oggetto : l'annullamento della decisione 3 marzo 1965 con cui la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica ha respinto il reclamo del ricorrente in data 22 gennaio 1965,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

A. Trabucchi (relatore), presidente di Sezione,
L. Delvaux e R. Lecourt, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :

Il ricorrente, assunto con lettera della Commissione in data 1° giugno 1960, veniva destinato alla direzione « Protezione sanitaria ». Entrava in servizio il 10 giugno 1960 con uno stipendio pari a quello del grado A 7, 1° scatto, dello statuto del personale C.E.C.A.

Dal 1° dicembre dello stesso anno veniva reinquadrato, sempre per analogia con lo statuto di cui sopra, nel grado A 6, 1° scatto. Al momento del passaggio in ruolo come effetto dell'integrazione, in applicazione dell'articolo 102 dello statuto, veniva nominato amministratore con lo stesso grado e con effetto dal 1° gennaio 1962.

Il 10 febbraio 1962, il ricorrente veniva assegnato al « Gruppo del portavoce della Commissione » e promosso al grado A 5, 1° scatto, con effetto dal 1° dicembre 1962. In seguito all'avviso di posto vacante V/55/63 del 26 giugno 1963, egli poneva la propria candidatura al posto vacante presso la direzione generale « industria ed economia » (divisione economia).

Con decisione della Commissione 13 febbraio 1964, avente effetto dal 1° marzo 1964, il Mosthaf veniva destinato a detto impiego, che occupa tuttora, sempre al grado A 5. La decisione gli veniva notificata con lettera 10 febbraio 1964.

Con memorandum 17 agosto 1964, indirizzato al direttore generale « industria ed economia », il ricorrente osservava che tale inquadramento era insufficiente rispetto alle mansioni del suo impiego che, a suo dire, sarebbero state quelle di un capo divisione. Riferendosi ad una precedente promessa, egli sollecitava la promozione al grado A 4.

Nella risposta del 9 novembre 1964, detto direttore generale precisava che l'avviso di posto vacante in base al quale era stato selezionato il ricorrente si riferiva esplicitamente ad un impiego di amministratore principale nella carriera A 5 — A 4, conformemente a quanto stabilito nella decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Il procedimento adottato dalla Commissione per le promozioni aveva inoltre impedito che fosse accolta la domanda di promozione del Mosthaf.

Il 22 gennaio 1965, il ricorrente presentava ricorso gerarchico alla Commissione, esponendo che, in base a quanto già enunciato nel memorandum 17 agosto 1964, gli sarebbe spettato il grado A 3, corrispondente alle sue mansioni effettive di capo divisione. Tale domanda veniva respinta con decisione della Commissione del 3 marzo 1965, notificata all'interessato con lettera 8 marzo 1965. Tale decisione viene ora impugnata giurisdizionalmente.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* chiede che piaccia alla Corte :

— annullare la decisione della Commissione in data 8 marzo 1965;
— dichiarare che la Commissione deve inquadrare il ricorrente al grado A 3, con effetto dal 1° aprile 1965;
— porre le spese a carico della Commissione.

La *convenuta*, nel controricorso, conclude che la Corte voglia :

— dichiarare il ricorso irricevibile;
— in subordine respingerlo;
— porre le spese del giudizio a carico del ricorrente.

Nella domanda incidentale, la *convenuta nel giudizio di merito* conclude che piaccia alla Corte :

— pronunciarsi sulle questioni d'irricevibilità senza entrare nel merito, in base all'articolo 91 del regolamento di procedura;
— dichiarare il ricorso irricevibile;
— porre le spese a carico del ricorrente.

Nella memoria depositata il 30 novembre 1965, il *ricorrente nel giudizio di merito* conclude che piaccia alla Corte :

— respingere la domanda incidentale della Commissione;
— in subordine, rinviare al merito.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

A — *Sulla ricevibilità*

Il *ricorrente* assume che l'atto impugnato non si limita a confermare una decisione precedente, poiché solo adottando detto atto la Commissione ha effettuato una valutazione del posto in questione, valutazione fino ad allora rinviata, dichiarando che le mansioni di tale impiego corrispondono a quelle di amministratore principale. Del resto, il reinquadramento di molti dipendenti sia della Commissione che del Consiglio, conseguente alle sentenze Maudet e Reynier/Erba, costituirebbe un fatto nuovo e vincolerebbe la Commissione a riesaminare le sue decisioni precedenti, in ossequio al principio della correttezza.

La *convenuta* ribatte che, benché formalmente venga impugnata la decisione del 3 marzo 1965, in effetti si intende far annullare la decisione della Commissione 13 febbraio 1964, nel punto in cui si determina l'inquadramento del ricorrente nell'attuale impiego. Il ricorso sarebbe quindi irricevibile perché tardivo. La decisione della Commissione del 3 maggio 1963, che costituisce la base del summenzionato avviso di posto vacante, non avrebbe carattere provvisorio, contrariamente a quanto afferma il Mosthaf : non vi figura alcuna riserva né si potrebbe reperire alcun indizio che consenta di giungere alle conclusioni cui è giunto il ricorrente.

L'inquadramento dell'impiego in questione nella carriera A 5 — A 4 dovrebbe essere automatico in base all'allegato I dello statuto, nonché alla descrizione dell'impiego fatta dalla Commissione e resa nota il 13 marzo 1963. Ciò premesso, la decisione della Commissione del 3 marzo 1965, con cui si respinge il reclamo del ricorrente, potrebbe avere unicamente carattere confermativo ed è escluso che possa far nuovamente decorrere il termine d'impugnazione.

Le sentenze Maudet e Reynier/Erba, cui si riferisce il ricorrente, non potrebbero rimettere in termini l'interessato poiché, come ha affermato la Corte nella sentenza Müller (causa 43-64), esse non hanno effetti giuridici per i terzi estranei alla controversia, eccezion fatta per le persone direttamente toccate dal provvedimento.

Il *ricorrente* nella replica oppone che il bando di concorso non definisce automaticamente a qual grado appartengano le mansioni, poiché l'assunzione in un determinato posto e la classificazione delle funzioni relative al posto stesso sarebbero atti logicamente ben distinti.

Pur se il bando di concorso può stabilire implicitamente un inquadramento e pur ammettendo che in via normale l'autorità che ha il potere di nomina bandisce il concorso con l'intenzione di conferire al candidato prescelto il grado corrispondente alle mansioni, nella fattispecie le circostanze sarebbero contrarie a tale presunzione. Il verbale della riunione della Commissione in data 3 maggio 1963 contraddirebbe l'affermazione della convenuta, secondo cui l'inquadramento sarebbe stato determinato contemporaneamente al bando di concorso. Il verbale si limita a ricordare che l'impiego avrebbe dovuto essere ricoperto da un dipendente della carriera A 5 — A 4 : esso si ricollegherebbe cioè all'ultima frase della proposta del direttore generale dell'amministrazione e del personale, sig. Funck — in data 4 aprile 1963 — e al tempo stesso, citando le sigle del documento, si richiamerebbe a tale proposta che prevedeva precisamente la scissione fra bando di concorso in A 5 — A 4 e inquadramento, che sarebbe stato tenuto in sospeso « fra l'altro per l'impossibilità di effettuare validi raffronti con altri posti di livello analogo da occuparsi presso altre direzioni generali ».

Il ricorrente sostiene che, quando la Commissione si scosta dalle proposte dell'amministrazione, suole farne menzione nel verbale. Nel caso specifico, il tenore del verbale dimostrerebbe che la Commissione ha inteso attenersi alla proposta della direzione generale « amministrazione e personale ». D'altro canto, l'inquadramento definitivo dell'impiego di cui trattasi sarebbe stato in contrasto con la politica generale allora seguita dalla Commissione, politica espressa nella summenzionata nota del direttore generale Funck, responsabile dell'applicazione dello statuto del personale, ove si afferma tra l'altro che

> « nell'esaminare l'inquadramento del personale della Commissione in occasione del passaggio in ruolo, le nomine o promozioni al grado A 3 sono state tenute in sospeso al fine di consentire un'accurata analisi degli impieghi di questo livello, in funzione della struttura di ciascuna direzione.
> Mi pare quindi indispensabile ricordare che il problema generale dell'inquadramento di nuovi dipendenti al grado A 3 nel corso dell'esercizio 1963, deve ancora essere esaminato e non è ancora possibile valutare le proposte di decisione che si potrebbero elaborare. »

Nemmeno la valutazione dell'impiego fatta dalla Commissione per il periodo prestatutario corroborerebbe la presunzione che il bando di concorso determinasse la classificazione delle funzioni dell'impiego in questione. Prima dell'entrata in vigore dello statuto, il predecessore del ricorrente, sig. Bauer, era collocato in A 4 e avrebbe quindi dovuto essere inquadrato, in base a quel

grado, nella carriera A 4 — A 3, il che — a norma del nuovo statuto — gli avrebbe dato diritto al grado di capo divisione.

D'altro canto, il bando di concorso precitato descrive le funzioni senza precisare se si tratti di una divisione, di una sezione o di una particolare unità di carattere tecnico, mentre tale indicazione sarebbe stata obbligatoria in base agli articoli 4, 2° comma, e 5, n. 4, 2° comma, dello statuto del personale. Tale omissione lascerebbe presumere che si è di proposito evitato di designare l'unità amministrativa al fine di non indicare la classificazione del posto. L'inquadramento non sarebbe nemmeno indicato nella decisione di mutazione, che si limita a richiamarsi al bando di concorso.

Il ricorrente assume che nel 1963 la Commissione non aveva ancora terminato il reinquadramento degli impieghi di grado A 3 : nel 1964 la questione sarebbe stata di nuovo posta sul tappeto, anche se in pratica furono reinquadrati solo due impieghi, rinviandosi all'anno successivo ogni decisione sui rimanenti posti. Solo nella primavera 1965 venivano reinquadrati in A 3 otto posti, senza che le mansioni dei titolari fossero modificate.

Nella domanda incidentale, opponendosi alla tesi del ricorrente fondata sulla presunta mancanza d'indicazioni sull'inquadramento, la *convenuta* sostiene che ogni avviso di posto vacante presuppone che si indichi la classificazione del posto. Nella fattispecie, la decisione della Commissione 3 maggio 1963, che precede l'avviso di posto vacante, avrebbe chiaramente definito il grado dell'impiego. La definizione di « amministratore principale nella carriera A 5 — A 4 presso la direzione generale industria ed economia (divisione economia) » che compare nell'avviso di posto vacante del 20 giugno 1963 è un elemento che non può essere frainteso e il cui significato non può venire alterato dalle circostanze cui si riferisce il ricorrente. Gli argomenti addotti dal ricorrente nella replica si fonderebbero su presupposti erronei e non avrebbero alcuna pertinenza.

Nelle osservazioni sulla domanda incidentale, il *ricorrente* contrasta l'assunto secondo cui l'occupazione di un impiego e l'inquadramento nel grado corrispondente alle funzioni sarebbero inscindibili. Ciò sarebbe in contrasto non solo con quanto ha affermato la Corte nelle sentenze Maudet e Reynier/Erba, ma anche con l'atteggiamento della stessa Commissione e del direttore generale dell'amministrazione e del personale.

Nella controreplica la *convenuta* si richiama alla sentenza 5-65, che confermerebbe il suo punto di vista circa la ricevibilità del presente ricorso.

La convenuta contesta poi che l'applicazione dello statuto abbia reso necessario un generale reinquadramento; anzi, gli inquadramenti precedenti all'entrata in vigore dello statuto corrispondevano grosso modo all'inquadramento risultante dal-

l'allegato I dello statuto e dalla descrizione degli impieghi effettuata dalla Commissione. L'asserito rinvio dei reinquadramenti in A 3 o in altri gradi, menzionati dal ricorrente, non avrebbe quindi avuto alcuna ragione d'essere. Se è vero che nella nota della direzione generale « amministrazione e personale » in data 4 aprile 1963 si parla di rinvio dei reinquadramenti in A 3, si sarebbe tuttavia trattato soltanto dei reinquadramenti a valere sull'esercizio 1963 che dovevano essere rinviati, giacché solo nella riunione del 25 settembre 1963 la Commissione si è pronunciata sui reinquadramenti in A 3 consentiti dal bilancio 1963.

I reinquadramenti effettuati tra il 1963 e il 1965 non sarebbero affatto collegati. Essi erano possibili e necessari in base agli impieghi disponibili nell'ambito del bilancio di ciascun anno. Non poteva dunque esservi alcun rapporto tra la decisione di classificare l'impiego del ricorrente e i reinquadramenti in A 3 effettuati in quegli anni. Di conseguenza, tali operazioni non potevano avere, nel caso specifico, alcuna influenza sul decorso del termine d'impugnazione.

Quanto all'asserito comportamento contraddittorio della Commissione nei confronti dell'inquadramento dell'impiego di cui trattasi, la convenuta osserva che la carriera del Bauer, predecessore del ricorrente, non era stata espressamente determinata prima dell'entrata in vigore dello statuto, com'era avvenuto del resto nella maggior parte dei casi. Il fatto che il Bauer fosse stato promosso dal grado A 5 al grado A 4 senza alcuna precisazione circa la carriera, lascerebbe intendere che la promozione è avvenuta nell'ambito della carriera A 5 — A 4.

B — *Nel merito*

Il *ricorrente* assume che, date le mansioni del suo impiego, il posto avrebbe dovuto essere di grado A 3. L'assunto è fondato sui seguenti argomenti :

a) Il predecessore del ricorrente sig. Bauer, pur essendo inquadrato in A 4, aveva ricevuto dal sig. Margulies, Commissario competente, la promessa che, se fosse rimasto presso la Commissione, sarebbe stato immediatamente promosso in A 3 in un impiego con le stesse mansioni. Inoltre, il direttore generale « industria ed economia » chiedeva, il 14 marzo 1963, che l'impiego lasciato dal Bauer fosse ricoperto da un funzionario di grado A 3, date le mansioni proprie dell'impiego. L'avviso di posto vacante, pur riferendosi ad un posto A 5 — A 4, contemplava indubbiamente l'impiego già esistente e ricoperto in precedenza dal Bauer, che veniva conservato e che implicava le stesse mansioni di prima.

La domanda formale del ricorrente, presentata il 22 gennaio 1965, in base all'articolo 90 dello statuto del personale e diretta ad ottenere l'inquadramento in A 3, veniva appoggiata dal direttore generale « industria ed economia ».

Benché i documenti ufficiali dell'amministrazione mai definiscano il ricorrente capo divisione, la direzione generale « amministrazione e personale » non si era mai opposta a che il ricorrente venisse definito con questo titolo. Solo nel dicembre 1964 la direzione sostituiva la parola « divisione » con quella « settore d'attività » in un progetto di contratto di ricerca nel quale il ricorrente appariva come capo divisione.

b) L'unità amministrativa affidata al ricorrentea vrebbe numerose competenze ed attualmente si occuperebbe essenzialmente della responsabilità civile nel settore nucleare, dell'assicurazione nucleare, delle imprese comuni e dei trasporti di materie radioattive. Il ricorrente, subordinato diretto del direttore dell'economia, godrebbe di larga autonomia nello svolgimento del proprio lavoro. Avrebbe pure facoltà di trattare personalmente coi terzi, sovente sarebbe incaricato di rappresentare l'ufficio quando è necessario collaborare con altre direzioni generali e col servizio giuridico della Commissione C.E.E. Tale ampia autonomia si giustificherebbe in quanto le funzioni del ricorrente hanno carattere essenzialmente giuridico, mentre gli altri lavori della direzione riguardano innanzitutto problemi di economia politica e di gestione industriale e commerciale. Il ricorrente si avvale della collaborazione di due altri funzionari di categoria A (gradi A 5 e A 7) e può inoltre contare sull'assistenza di un consigliere permanente.

Se la Commissione non ha mai definito « divisione » l'unità amministrativa diretta dal ricorrente, ciò sarebbe dovuto alla politica generale della convenuta che evita di definire chiaramente le unità amministrative sottoposte alle direzioni generali e alle direzioni.

c) Facendo infine riferimento alle cause Maudet e Reynier/Erba, il ricorrente afferma che, tenuto conto delle mansioni del suo impiego, questo dev' essere parificato agli impieghi dei dipendenti le cui carriere sono state definite da dette sentenze della Corte.

Come si desume dalla sentenza Maudet, il fatto che il predecessore del ricorrente fosse classificato in A 4 e non in A 3 non prova affatto ch'egli non avesse la posizione di capo divisione. D'altro canto, il comportamento della Commissione C.E.E. dimostra che il termine divisione non ha alcuna importanza ai fini della valutazione dell'unità amministrativa. La Commissione ha infatti chiesto che venissero reinquadrati in A 3 due impieghi facenti parte del gruppo del portavoce, senza per questo elevare a divisioni le relative unità amministrative.

Quanto al comportamento della Commissione C.E.E.A. nel caso Moreau (cause 15-64 e 60-65), il ricorrente osserva che il Moreau mai è stato considerato capo divisione e ciononostante la Commissione ha ritenuto necessario reinquadrarlo in A 3. La

Commissione non potrebbe ora accogliere un diverso punto di vista nei confronti del ricorrente senza commettere un'illecita discriminazione nei suoi confronti.

Il ricorrente critica infine la decisione impugnata per non aver indicato alcuna ragione che giustificasse la valutazione dell'impiego in quel determinato senso e critica anche la Commissione per avere effettuato tale apprezzamento senza disporre dei documenti necessari ad un esame approfondito.

La *convenuta* nel controricorso eccepisce innanzitutto l'inammissibilità del mezzo. La classificazione delle funzioni rientrerebbe nel potere discrezionale dell'autorità che ha facoltà di nomina e non potrebbe quindi essere contestata se non deducendo che la Commissione ha commesso un illecito nell'esercizio di detto potere. Questa censura non è stata elevata dal ricorrente, che si è limitato ad esporre i fatti che riteneva avrebbero giustificato una diversa decisione di merito da parte della Commissione. Quindi il ricorso appare anche infondato.

In subordine, la convenuta oppone quanto segue :

a) L'appellativo di capo divisione usato nei confronti del Bauer non ha alcuna importanza, essendo stato impiegato da organismi diversi dall'autorità che ha il potere di nomina. D'altro canto, poiché si deve inquadrare un impiego in base alle disposizioni del vigente statuto, tutti i fatti invocati anteriori al 1º gennaio 1962 non possono venir presi in considerazione.

L'asserita promessa di promuovere il Bauer immediatamente in A 3 rispecchiava unicamente l'intenzione del servizio competente di adoperarsi affinché fossero modificate le funzioni dell'interessato, unica plausibile ragione del nuovo inquadramento.

b) Quanto alla descrizione delle funzioni relative all'impiego del ricorrente, la convenuta contesta di aver definito tali funzioni nel modo descritto dall'interessato, come pure contesta in via generale la fondatezza degli argomenti del ricorrente a sostegno di questo punto, che non avrebbero alcuna pertinenza per quanto si riferisce alla natura e all'entità delle funzioni a lui demandate. Sarebbe inoltre normale che un amministratore posto a capo di un servizio specializzato abbia una certa indipendenza e disponga di un certo numero di collaboratori.

c) Le sentenze Maudet, Reynier/Erba e Moreau non avrebbero nulla a che vedere con la fattispecie, in quanto quei casi differivano completamente da quello in esame, giacché le parti mai hanno messo in dubbio la qualifica di capo divisione dei ricorrenti. Inoltre, nelle cause testé menzionate, l'inquadramento doveva avvenire a posteriori, tenuto conto delle situazioni prestatutarie, mentre nel nostro caso l'inquadramento del ricorrente nella carriera A 5 — A 4 è successivo all'entrata in vigore dello statuto.

Il ricorrente non è stato nominato capo divisione poiché la direzione generale di cui trattasi svolge i suoi compiti nei settori economico e tecnico e non in quello giuridico. Quindi le unità amministrative di tale direzione, definite divisioni, devono pure svolgere compiti di carattere economico o tecnico. Poiché l'unità amministrativa del ricorrente aveva incarichi esclusivamente giuridici nell'ambito della direzione generale, non poteva costituire una divisione, ma un servizio specializzato, come espressamente previsto nella descrizione degli impieghi fatta dalla Commissione.

Il *ricorrente*, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, replica che, se un dipendente svolge determinate funzioni, l'autorità che ha il potere di nomina non può inquadrarlo secondo il suo potere discrezionale. La Corte ha pur riconosciuto all'amministrazione una certa latitudine nella definizione del carattere e dell'entità di una determinata unità amministrativa, ma il ricorrente pone l'accento sul fatto che la Corte non ha fatto uso del termine « potere discrezionale ». La Commissione non avrebbe quindi avuto motivo di eccepire l'inammissibilità del mezzo, perché il ricorrente non ha invocato lo sviamento di potere.

Opponendosi all'assunto della convenuta secondo cui l'impiego in questione mai sarebbe stato definito come quello di un capo divisione e l'unità amministrativa diretta dal Mosthaf mai sarebbe stata chiamata divisione, il ricorrente rileva che in tale materia la Corte ha dichiarato applicabile, non già il criterio della designazione del posto, dell'unità amministrativa o del grado conferito, ma quello delle effettive funzioni e attribuzioni.

Circa la descrizione del posto, il ricorrente si riferisce alla definizione delle funzioni effettuata dal direttore competente, sig. Michaelis, al momento del bando di concorso, in una nota del 27 marzo 1963. Il ricorrente si riferisce inoltre ad alcune dichiarazioni del commissario Margulies relativamente all'importanza delle assicurazioni in campo nucleare.

Sempre per quanto riguarda la definizione delle funzioni, il ricorrente si richiama all'ottava relazione generale della Commissione, pagg. 44-46 e documenti allegati nn. 21 e 22.

Il ricorrente sostiene infine che è specioso sminuire le competenze cui la Commissione in altre occasioni aveva attribuito notevole importanza, adducendo che si tratta di compiti giuridici. Le questioni giuridiche ed economiche possono anche essere intimamente connesse ed i problemi economici si possono risolvere sovente solo facendo ricorso ai mezzi giuridici.

Nella controreplica, la *convenuta* ribadisce che rientra nel suo potere discrezionale lo stabilire quali servizi siano necessari per lo svolgimento dei suoi compiti nonché il fissare esattamente la ripartizione delle mansioni tra i vari servizi. Tale potere sarebbe subordinato unicamente all'interesse del servizio. La decisione

con cui si organizza un ufficio dovrebbe contenere anche l'inquadramento dei relativi impieghi.

Opponendosi alla descrizione delle funzioni fatta dal ricorrente nell'atto introduttivo, la convenuta precisa che le questioni relative ai provvedimenti con cui viene determinata la responsabilità per i danni nucleari vengoni discusse dal servizio giuridico, in collaborazione con la direzione generale « industria ed economia ». Invece le questioni di carattere assicurativo sono discusse dalla direzione generale « industria ed economia » in collaborazione col servizio giuridico. Circa gli altri settori cui fa menzione il ricorrente, la convenuta deduce che è possibile che un problema giuridico sia eventualmente trattato dal servizio specializzato diretto dal ricorrente, ma che in ultima analisi la responsabilità di tali questioni di ordine giuridico incombe non già a tale servizio, che dipende dalla direzione generale « industria ed economia », ma solo al servizio giuridico della Commissione. Questo solo elemento sarebbe sufficiente ad impedire ogni raffronto tra l'unità amministrativa diretta dal ricorrente e le altre della stessa direzione generale.

Per quanto riguarda altri problemi come le questioni di principio e quelle particolari relative all'assicurazione contro i rischi nucleari specifici della Commissione, la convenuta rileva ch'essi non sono di competenza del ricorrente, ma di un'altra autorità amministrativa.

Quanto alla nota del direttore Michaelis, citata dal ricorrente, la convenuta osserva che taluni dei compiti contemplati in questa nota sono stati affidati ad un altro ufficio, nell'ambito della stessa direzione. Inoltre, il ricorrente dispone attualmente di un solo collaboratore di categoria A.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Dopo aver depositato la replica, con memoria depositata in cancelleria il 29 ottobre 1965 la convenuta ha promosso il procedimento previsto dall'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di procedura onde ottenere una decisione preliminare della Corte sulla ricevibilità del ricorso. Con ordinanza 15 dicembre 1965, la Prima Sezione della Corte rinviava al merito.

Con lettera 15 febbraio 1966 il ricorrente, fondandosi sull'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha eccepito l'irricevibilità della parte della controreplica relativa alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni del ricorrente, per il fatto che la convenuta si oppone solo in questa sede agli argomenti esposti nell'atto introduttivo.

In subordine, il ricorrente chiedeva che gli fosse concesso di presentare difese scritte sulla fondatezza dell'assunto della

convenuta, nonché di produrre prove. Con ordinanza 3 marzo 1966, la Prima Sezione della Corte respingeva tali richieste.

Con ordinanza 28 aprile 1966, la Prima Sezione decideva di sentire come testimoni i signori :

Walter Funck, direttore generale, capo della direzione generale « amministrazione e personale » della Commissione dell'Euratom;

Eduard Von Geldern, direttore generale, capo della direzione generale « industria ed economia » della Commissione dell'Euratom;

Theodor Vogelaar, direttore generale, capo della divisione Euratom del servizio giuridico comune degli esecutivi delle Comunità Europee.

Nell'udienza del 5 ottobre 1966 la Prima Sezione ha sentito detti testimoni sui seguenti articoli :

1. Il sig. Funck ha deposto sul primo articolo :
« Per quali motivi l'impiego del ricorrente non sia stato compreso tra gli impieghi reinquadrati in A 3 durante gli ultimi anni. »

2. Il sig. Von Geldern ha deposto sul secondo articolo :
« Quali fossero le funzioni, i compiti e le responsabilità del ricorrente al momento della sua assunzione. »

3. Il sig. Von Geldern ha deposto sul terzo articolo :
« Quali fossero a quell'epoca la posizione e le funzioni dell'unità amministrativa diretta dal ricorrente nell'ambito della direzione generale industria ed economia e quali fossero i suoi rapporti con il servizio giuridico della Commissione. »

4. Il sig. Von Geldern ha deposto sul quarto articolo :
« Quale sia la situazione attuale relativamente ai punti summenzionati e quali siano i motivi che hanno determinato eventuali cambiamenti. »

Il sig. Vogelaar è stato sentito sui rapporti tra l'unità amministrativa e il servizio giuridico comune.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 10 novembre 1966. L'avvocato generale K. Roemer ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 novembre 1966.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

Nelle difese orali la convenuta sostiene che il ricorrente, inquadrato al grado A 5, non avrebbe potuto essere trasferito al

suo posto attuale se questo fosse stato corrispondente a un impiego di grado A 3.

Appare quindi opportuno stabilire se il Mosthaf abbia interesse a un ricorso il cui accoglimento implicherebbe per lui la perdita del posto che attualmente occupa. Se questo infatti dovesse essere classificato nel grado A 3, come il ricorrente sostiene, la sua nomina a detto posto perderebbe ogni fondamento giuridico, dato che la mutazione è possibile solo nell'ambito dello stesso grado. In detta ipotesi, tuttavia, il Mosthaf potrebbe eventualmente esigere un'indennità per avergli l'autorità che ha il potere di nomina imposto l'esercizio di funzioni di livello superiore al suo grado statutario A 5. Indipendentemente dal diritto ad essere inquadrato a un grado superiore, il ricorrente ha quindi un valido interesse ad agire.

La convenuta assume che la decisione 3 marzo 1965, impugnata col presente ricorso, si limiterebbe a confermare la decisione 13 febbraio 1964, relativa alla destinazione del Mosthaf al suo posto attuale. Il ricorrente quindi impugnerebbe in realtà quest'ultima decisione e il ricorso sarebbe di conseguenza irricevibile per decorrenza del termine.

Il Mosthaf sostiene invece che la decisione di destinazione in data 13 febbraio 1964, come pure la decisione 3 maggio 1963 che costituisce il fondamento dell'avviso di vacanza del posto di cui trattasi, non precisano affatto la classificazione del posto stesso. A sostegno della sua tesi egli si richiama fra l'altro alla proposta, fatta dal direttore generale dell'amministrazione e del personale il 4 aprile 1963, di classificare detto posto in A 5 — A 4 in via soltanto provvisoria, proposta che sarebbe stata implicitamente accolta dalla Commissione. Quest'interpretazione troverebbe conferma nella politica generale adottata dalla Commissione in materia di riclassificazione di numerosi posti nel grado A 3, come pure nelle promesse in questo senso che sarebbero state fatte al predecessore del ricorrente, sig. Bauer.

La comunicazione fatta alla Commissione dal direttore generale dell'amministrazione e del personale non è sufficiente a fornire la prova dell'accettazione da parte della Commissione delle proposte ivi contenute, posto che essa non era affatto vincolata dai suggerimenti dei suoi servizi e che il silenzio del verbale non può essere interpretato come accoglimento dei suggerimenti stessi. È vero che detta proposta — ove la si ponga in relazione con la circostanza che al predecessore del ricorrente nel suo posto attuale qualche membro della Commissione poteva aver fatto delle promesse d'inquadramento in A 3, come pure col fatto che la Commissione ha in seguito riclassificato in A 3 determinati posti — potrebbe far sorgere dei dubbi circa la reale portata della decisione che costituisce il fondamento dell'attuale classificazione del posto occupato dal Mosthaf.

Tuttavia, un atto contenente un determinato provvedimento e non accompagnato da alcuna riserva si deve ritenere definitivo, ove non sussistano precisi e concordanti elementi in senso contrario. Ora, i mezzi istruttori assunti dalla Corte non hanno fornito alcun elemento atto a suffragare la tesi del carattere provvisorio della delibera della Commissione del 3 maggio 1963 relativa alla classificazione dell'attuale posto del ricorrente. In particolare non è risultato che, al momento della classificazione di detto posto, la Commissione abbia avuto delle incertezze circa la valutazione delle funzioni ad esso corrispondenti.

In queste condizioni, qualsiasi ulteriore decisione contenente una diversa valutazione del posto costituirebbe, non già un atto che completa la decisione anteriore, bensì una nuova decisione autonoma che modifica la situazione giuridica creata dal primo provvedimento. Ciò trova conferma nel fatto che le decisioni adottate dalla Commissione dopo il 1963 e riguardanti la rivalutazione in A 3 di posti già classificati in A 5 — A 4, non hanno generalmente avuto effetto retroattivo; le decisioni che costituivano il fondamento della precedente classificazione si devono quindi ritenere realmente definitive. Questo è pure il caso nostro.

Il ricorrente assume inoltre che la modifica, nei confronti di numerosi dipendenti, delle tesi giuridiche già sostenute dagli esecutivi, in seguito a determinate sentenze della Corte in materia d'inquadramento, costituisce un fatto nuovo che impone alla Commissione di modificare le sue precedenti decisioni.

La Corte rileva che, quando la Commissione s'ispira ad una sentenza della Corte, il fatto nuovo sarebbe semmai da ravvisarsi nella sentenza stessa, anziché nel provvedimento dell'amministrazione. A parte ciò, salve restando le conseguenze d'ordine generale che l'amministrazione ritiene di dover trarre da una sentenza che ha statuito su un caso determinato, le sentenze di annullamento possono produrre effetti giuridici, oltre che nei confronti delle parti, solo nei confronti delle persone direttamente toccate dall'atto annullato. Il ricorrente non pretende di esser stato direttamente toccato dagli atti annullati dalle sentenze di cui trattasi, le quali non possono quindi costituire nei suoi riguardi un fatto nuovo.

La domanda del ricorrente rimette sostanzialmente in questione la validità della decisione 3 maggio 1963 con cui la Commissione ha classificato il posto di cui è causa nella carriera A 5 — A 4, come pure della decisione 13 febbraio 1964 che ha tratto le conseguenze da detta classificazione attribuendo al Mosthaf il grado A 5. Il principio della certezza del diritto implica che le decisioni delle autorità comunitarie che hanno disciplinato determinate situazioni e rapporti giuridici non possono essere indefinitamente impugnate, eccetto che per motivi nuovi e gravi.

Al momento dell'introduzione del ricorso, i termini per impugnare dette decisioni erano scaduti. Se ne deve concludere che il presente ricorso è stato proposto fuori termini ed è quindi irricevibile.

Sulle spese

Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.

Inoltre, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, 1° comma, per motivi eccezionali la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Le circostanze che hanno preceduto la nomina del ricorrente al suo posto attuale hanno potuto indurlo in errore sulle reali intenzioni della Commissione circa la classificazione del suo posto, e quindi sul carattere definitivo della decisione 3 maggio 1963 a tale proposito. Appare quindi equo porre a carico della convenuta la metà delle spese sostenute dal ricorrente.

Posto che i testimoni sono stati sentiti nella loro qualità di dipendenti della Commissione C.E.E.A., le spese relative alla trasferta dei testimoni vanno poste a carico della convenuta.

Letti gli atti di causa e visti i risultati dell'istruttoria,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le deduzioni orali delle parti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

visto l'articolo 152 del trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

visto lo statuto del personale della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso 34-65 è irricevibile.

2° La convenuta sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente.

3° Le spese relative alla trasferta dei testimoni restano a carico della convenuta.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 15 dicembre 1966.

Trabucchi Delvaux Lecourt

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 dicembre 1966.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
A. Trabucchi

Conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer presentate il 22 novembre 1966 [1]

Indice

Introduzione (antefatti, conclusioni delle parti) 721
Valutazione giuridica 722
I — Sulla ricevibilità 722
II — Nel merito 727
III — Conclusioni finali 731

Signor Presidente, signori Giudici,

Il ricorrente nella presente causa veniva assunto dalla Commissione Euratom il 10 giugno 1960 e assegnato alla direzione generale « protezione sanitaria » con uno stipendio corrispondente al grado 7, 1° scatto, dello statuto C.E.C.A. Dal 1° dicembre 1960 un aumento di stipendio parificava il suo grado al 6, 1, dello statuto C.E.C.A. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, in data 29 marzo 1963, la Commissione lo nominava in ruolo nel grado A 6, 1° scatto, con anzianità dal 1° dicembre 1960. Dal 10 febbraio 1962 il ricorrente prestava servizio come relatore per i paesi di lingua tedesca presso il gruppo del portavoce della Commissione. In questo impiego veniva promosso al grado A 5, 1° scatto, con effetto dal 1° dicembre 1962.

Il 26 giugno 1963 la Commissione bandiva un concorso per un posto di amministratore principale (A 5 — A 4) presso la direzione generale « industria ed economia », direzione economia, posto vacante dal 1° aprile 1963. Il ricorrente poneva la propria candidatura e veniva prescelto con decisione 13 febbraio 1964; la nomina avveniva allo stesso grado, con effetto dal 1° marzo 1964,

1 — Traduzione dal tedesco.